|  |  |
| --- | --- |
| INDICE | INFORMAZIONI |
| Categoria di prodotto | Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) di Ia categoria |
| Sottocategoria prodotto | Guanti di protezione da rischi minimi |
| Immagine prodotto |  |
| Descrizione prodotto e destinazione d’uso | Guanti di protezione da rischi minimi quali: lesioni meccaniche superficiali (come contusioni, ferite provocate da steli di piante, graffi derivanti dall’urto contro ostacoli fissi e lavori di giardinaggio, che non necessitano di cure mediche); contatto con prodotti per la pulizia a debole azione o prolungato contatto con l’acqua, contatto con superfici calde con temperatura non superiore a 50°C; condizioni atmosferiche non di natura estrema |
| Premessa | *Gli obblighi di garantire la conformità del prodotto gravano in via principale sul fabbricante e sull’importatore, tuttavia anche il distributore è chiamato a vigilare ed è responsabile (amministrativamente, civilmente o penalmente) per la messa a disposizione sul mercato di prodotti non conformi.*  *E’ dunque importante essere consapevoli di quali obblighi competono in qualità di distributore (all’ingrosso o al dettaglio) e quali azioni possono essere intraprese per ottemperare a questi obblighi.*  *Nel caso particolare dei guanti di protezione c’è da fare la distinzione tra quei prodotti che ricadono nella disciplina dei dispositivi di protezione individuale e i prodotti, apparentemente simili, per i quali non è garantita alcuna protezione specifica. I primi soddisfano specifici requisiti di protezione dell’utilizzatore da rischi esterni di bassa entità e possiedono una marcatura imposta dalla norma, i secondi garantiscono soltanto (in base ai requisiti generali di sicurezza richiesti per tutti i prodotti) che il loro uso non determina di per se un rischio, non possiedono alcuna marcatura ma non garantiscono legalmente alcuna protezione.*  *In questa scheda vengono trattati i guanti DPI di Ia categoria, ovvero prodotti in grado di offrire una limitata protezione, sufficiente per la maggior parte degli usi non professionali, con caratteristiche conformi alla UNI EN ISO 21420 e dunque dotati di marcatura CE.*  *Per i guanti DPI di IIa categoria, ad uso professionale, che offrono protezione da rischi meccanici si rimanda alla scheda prodotto dedicata.* |
| CONTROLLI VISIVI  chi mette in vendita in Italia deve controllare che ci siano | 1. La marcatura CE 2. un codice di identificazione univoca del prodotto (identificazione dell’articolo) 3. l’indicazione degli estremi del fabbricante e dell’importatore (se il fabbricante non è europeo) 4. dati di targa obbligatori (guanti e confezione) 5. istruzioni e avvertenze in lingua italiana |
| Attività necessarie per ottemperare ai CONTROLLI VISIVI | LA MARCATURA CE    La marcatura CE è un indicatore fondamentale (ma non una prova) della conformità del prodotto alla legislazione dell'UE e consente la libera circolazione dei prodotti all'interno del mercato del Sistema Economico Europeo. Deve rispettare specifiche proporzioni per potersi definire conforme e deve essere apposta sul prodotto cui si riferisce in maniera visibile, leggibile e indelebile.  La norma applicabile ai guanti DPI impone l’apposizione della marcatura CE direttamente sul ciascun guanto, sostituibile da quella apposta sull’imballaggio dell’articolo solo nel caso in cui sul prodotto risulti impossibile tecnicamente o a condizioni ragionevoli dal punto di vista tecnico o economico, oppure non si possano garantire le dimensioni minime per l'apposizione (il marchio CE deve avere una dimensione minima di 5mm di lato), o ancora non si possa garantire che la marcatura CE risulti visibile, leggibile e indelebile, **È NECESSARIO CHE IL DISTRIBUTORE SI ACCERTI DELLA PRESENZA DELLA MARCATURA CE DIRETTAMENTE SU CIASCUN GUANTO APRENDO ALMENO UNA CONFEZIONE. NON E’ DA RITENERSI CONFORME L’APPOSIZIONE SUL PRODOTTO DELLA MARCATURA CE A MEZZO ADESIVI (mancanza del requisito di marchio indelebile).**  CODICE IDENTIFICATIVO DEL PRODOTTO  La norma impone che su ogni guanto sia presente un numero di tipo, di lotto o seriale, o altro elemento identificativo, che individui univocamente il prodotto. Questo elemento è importante per la tracciabilità e per l’individuazione di quali esemplari siano eventualmente interessati da ritiri o richiami dal mercato. Anche in questo caso si tratta di una marcatura che deve risultare visibile, leggibile e indelebile sul prodotto e solo in alcuni casi sostituibile dall’indicazione sulla confezione; pertanto **È NECESSARIO CHE IL DISTRIBUTORE SI ACCERTI DELLA PRESENZA DEL CODICE IDENTIFICATIVO DIRETTAMENTE SU CIASCUN GUANTO APRENDO ALMENO UNA CONFEZIONE**  ESTREMI DEL FABBRICANTE E DELL’IMPORTATORE  Il fabbricante è secondo la norma il soggetto che produce o fa produrre a proprio nome un certo prodotto; è il soggetto responsabile della sicurezza dello stesso e della sua conformità a tutti i requisiti fissati dalla norma. Ove il fabbricante non abbia sede nella comunità europea è necessario che sia presente l’importatore, come responsabile dell’immissione del prodotto, in affiancamento al produttore originario.  Fabbricante e importatore hanno l’obbligo di apporre i loro estremi direttamente sul prodotto, nella forma di: nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo postale al quale essere contattati.  Anche in questo caso i dati riportati in confezione o su un documento che accompagna il prodotto fino al consumatore finale possono sostituire quelli sul prodotto stesso solo in casi conclamati di impossibilità tecnica o economica, non per motivi di estetica, quindi **È NECESSARIO CHE IL DISTRIBUTORE SI ACCERTI DELLA PRESENZA DEGLI ESTREMI DEL FABBRICANTE E DELL’IMPORTATORE DIRETTAMENTE SUL PRODOTTO APRENDO ALMENO UNA CONFEZIONE**  DATI DI TARGA OBBLIGATORI SU CIASCUN GUANTO  La norma deriva la presunzione della conformità agli obiettivi di sicurezza di un DPI dalla conformità dello stesso alle norme armonizzate ad esso applicabili. Nel caso dei guanti di protezione la normativa tecnica armonizzata UNI EN ISO 21420:2020, oltre alla marcatura CE, all’identificazione del fabbricante (nome o marchio) e il modello del prodotto, impone l’indicazione su ciascun guanto, in modo permanente al fine di rimanere visibili e leggibili per tutta la vita utile, i seguenti elementi:   * designazione della taglia del guanto; * data di produzione   ove i guanti siano contenuti in un involucro, lo stesso deve riportare:   * gli estremi completi del fabbricante e dell’importatore (nome o marchio e indirizzo); * codice identificativo del prodotto; * designazione della taglia; * la dicitura “solo per rischi minimi” o equivalente;   ISTRUZIONI IN LINGUA ITALIANA  La norma impone che ogni esemplare di guanti protettivi sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza scritte nella lingua ufficiale del paese nel quale il prodotto viene venduto; conseguentemente per i prodotti distribuiti in Italia deve essere almeno presente la lingua italiana. Poiché solitamente le istruzioni sono inserite all’interno delle confezioni **È NECESSARIO CHE IL DISTRIBUTORE SI ACCERTI DELLA PRESENZA DELLE ISTRUZIONI IN LINGUA ITALIANA APRENDO ALMENO UNA CONFEZIONE**  Le istruzioni sulla sicurezza devono indicare:   * gli estremi completi del fabbricante e dell’importatore (nome o marchio e indirizzo); * codice identificativo del prodotto; * informazioni sulle taglie disponibili; * l’uso previsto per i guanti e il riferimento alla norma UNI EN ISO 21420:2020; * se è noto che i materiali che costituiscono il guanto subiscono un calo di prestazioni durante lo stoccaggio devono essere fornite indicazioni per il corretto stoccaggio; * per i guanti contenenti gomma naturale l’avvertenza “il guanto contiene gomma naturale che può causare reazioni allergiche”; * se la pulitura dei guanti non è raccomandata deve essere indicato che il guanto non è lavabile. |
| ULTERIORI CONTROLLI VISIVI E ADEMPIMENTI  Quando il distributore “ritiene o ha motivo di ritenere che non sia rispettata la conformità”, deve assicurarsi che venga posto rimedio. | CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI  I distributori garantiscono che, mentre un prodotto è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettono a rischio la sua conformità agli obiettivi di sicurezza. Umidità, polvere, escursioni termiche (compresa l’esposizione al sole) o pesi eccessivi caricati sui prodotti ne determinano un deterioramento che condiziona la conformità dei prodotti alla sicurezza ad essi richiesta; la mancata conformità ascrivibile alle cattive condizioni di conservazione diventa imputabile al distributore ove non sia dimostrabile che dipende da altri soggetti; pertanto **È NECESSARIO CHE IL DISTRIBUTORE SI ACCERTI DELL’INTEGRITA’ DELLE CONFEZIONI E DELLA MANCANZA DI SEGNI DI UMIDITA’ O SCOLORIMENTO DELLE STESSE O DIRETTAMENTE DEL PRODOTTO.**  CONTROLLI VISIVI ULTERIORI  Sulla base di quanto previsto per i controlli visivi obbligatori è necessario che il distributore apra almeno una confezione per ogni prodotto che pone in vendita e potrebbe essere opportuno registrare su una check list (vedi fac-simile in allegato alla scheda) i risultati di tale controllo, in modo da poterli opporre, in caso di eventuali contestazioni, dimostrando così il proprio operato in aderenza alla norma.  Ove l’esito dei controlli visivi obbligatori sia positivo è opportuno che comunque il distributore valuti i seguenti aspetti:   1. RAGIONEVOLE QUALITÀ DEI MATERIALI: i guanti di protezione da rischi minimi, in qualità di DPI, hanno lo scopo di proteggere le mani in maniera efficiente per un tempo relativamente lungo, quindi la presenza di fori, crepe, strappi, alterazioni del colore e simili difetti, sono da rilevare come una non conformità del prodotto di cui deve essere impedita la commercializzazione. 2. ASPETTO GRAFICO DELLA MARCATURA CE: spesso, quando la marcatura CE viene apposta in assenza dei dovuti controlli da parte del fabbricante risulta graficamente non conforme o apposta in maniera facilmente rimovibile. Il distributore è tenuto dunque a valutare che siano rispettate le proporzioni seguenti , senza cioè palesi deformazioni (ad esempio C ed E molto ravvicinati o allungati) e che il marchio abbia una dimensione minima di 5 mm:   V:\Tutela Consumatore\MetrLegale\Statistiche Metrologia\ce-mark.gif  Si ricorda che non sono ammessi marchi CE applicati al prodotto mediante etichette adesive  SE UN PRODOTTO NON SUPERA IN MANIERA SODDISFACENTE TUTTI E DUE I CONTROLLI PRECEDENTI, E’ OPPORTUNO CHE IL DISTRIBUTORE NON PROCEDA ALLA SUA MESSA IN VENDITA E CONTATTI SIA IL SUO FORNITORE CHE LA CAMERA DI COMMERCIO |
| Fac-simile di etichetta  esempio di etichetta riportante il contenuto minimo informativo previsto dalla norma |  |
|  |  |
| Riferimenti alle norme comunitarie applicabili | **Regolamento UE 2016/425** (Dispositivi di Protezione Individuale) |
| Riferimenti alle norme nazionali applicabili | **Decreto Legislativo 04 dicembre 1992, n. 475** (modificato dal D.Lgs 17/2019) |
| Riferimenti alle norme tecniche applicabili | **UNI EN ISO 21420:2020 – Guanti di protezione – Requisiti generali e metodi di prova** |
| Riferimento sito esplicativo | [**https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/compliance/index\_it.htm?pk\_campaign=SDG&pk\_kwd=launch&pk\_source=sea&pk\_medium=search&pk\_content=compliance**](https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/compliance/index_it.htm?pk_campaign=SDG&pk_kwd=launch&pk_source=sea&pk_medium=search&pk_content=compliance) |
| Sanzioni comminabili al distributore | Poiché ai sensi dell’art. 11 del Regolamento UE 2016/425 i distributori prima di mettere guanti di protezione a disposizione sul mercato assicurano che essi:   1. rechino la marcatura CE 2. siano accompagnati dalla documentazione richiesta, nonché da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in lingua italiana 3. rechino gli estremi del fabbricante 4. rechino gli estremi dell’importatore (se applicabile) 5. rechino un codice identificativo   il mancato rispetto degli obblighi precedenti da parte di un distributore è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da **1.000 €** a **6.000 €** (Art.14.2.a D.Lgs 475/2019).  Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che effettua la messa a disposizione sul mercato di prodotti in violazione di un provvedimento di divieto emesso dall’Autorità di vigilanza, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da **8.000 €** a **48.000 €** (Art.14.8 D.Lgs 475/2019).  **NOTA**: un distributore **è soggetto direttamente agli obblighi del fabbricante ed è ritenuto tale** ai fini del Regolamento UE 2016/425, nel caso in cui immetta sul mercato guanti di protezione con il proprio nome o marchio commerciale, o modifichi suddetto materiale già immesso sul mercato in modo da poterne condizionare la conformità |